



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 novembre 2015
(OR. en)

14164/15

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0340 (COD)**

LIMITE

**TELECOM 212
CONSOM 192
MI 725
CODEC 1522**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	17344/12 TELECOM 250 CONSOM 155 MI 811 CODEC 2936
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici – <i>Relazione sull'andamento dei lavori</i>

La presente relazione, elaborata sotto la responsabilità della presidenza lussemburghese, descrive i lavori finora svolti dagli organi preparatori del Consiglio e riporta lo stato di avanzamento dell'esame della proposta in oggetto.

INTRODUZIONE

1. In data 3 dicembre 2012 la Commissione ha adottato la proposta di *direttiva del PE e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici*¹, avente come base giuridica l'articolo 114 del TFUE. La proposta è finalizzata al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le prescrizioni in materia di accessibilità del web per i siti web degli enti pubblici, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno.
2. Dopo una prima presentazione della proposta e della relativa valutazione d'impatto nel gennaio 2013, il gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" del Consiglio ha discusso la proposta durante la presidenza irlandese. Nella sua relazione sull'andamento dei lavori², tale gruppo ha evidenziato le principali questioni sollevate dalle delegazioni, ossia l'uso di norme, l'ambito di applicazione, la base giuridica e i costi e benefici dell'attuazione della proposta. Una relazione della presidenza greca ha fatto il punto dello stato di avanzamento del fascicolo nel maggio 2014.³ Le discussioni sul fascicolo sono proseguite sotto le presidenze italiana e lettone, come illustrato nelle loro rispettive relazioni sull'andamento dei lavori⁴.
3. I ritardi nell'adozione della norma europea hanno impedito di compiere progressi riguardo al fascicolo, essendo state sospese le discussioni fino alla sua adozione nel 2014.
4. Nel Parlamento europeo era stato nominato relatore Jorgo Chatzimarkakis (IMCO). Prima del termine della legislatura, il PE uscente ha adottato la sua posizione in prima lettura il 26 febbraio 2014.⁵ Nel nuovo PE è stata nominata relatrice Dita Charanzova (IMCO).

¹ Doc. 17344/12.

² Doc. 10089/13.

³ Doc. 10016/14.

⁴ Docc. 15512/14 e 8977/15.

⁵ Doc. 6835/14.

SITUAZIONE DEI LAVORI AL CONSIGLIO

1. Sulla base dei progressi compiuti sotto la presidenza lettone, durante il semestre di presidenza lussemburghese sono stati discussi, in svariate riunioni del Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione", testi riveduti⁶ proposti dalla presidenza. Basandosi su tali discussioni, la presidenza ha elaborato la presente relazione sull'andamento dei lavori per informare i ministri circa lo stato dei lavori sulla proposta. La presente relazione dovrebbe essere letta in collegamento con le relazioni presentate dalle presidenze irlandese, greca, italiana e lettone di cui al punto 2, dato l'interesse che ancora rivestono molte questioni in esse sollevate.
2. Per quanto riguarda le prescrizioni in materia di monitoraggio, relazioni ed attuazione, sotto le precedenti presidenze le delegazioni avevano indicato una preferenza per un approccio strutturato in base a priorità e a fasi successive per l'attuazione delle prescrizioni in materia di accessibilità del web. Le prescrizioni si applicheranno ora in date diverse per i siti web pubblicati prima o dopo la data di recepimento.
3. Sotto la presidenza lussemburghese le discussioni si sono nuovamente concentrate sul campo di applicazione della proposta, tenendo conto del difficile equilibrio necessario tra l'eventuale estensione del campo di applicazione rispetto alla proposta iniziale della Commissione e la necessità di evitare un onere eccessivo.
4. A seguito delle discussioni molto costruttive e mirate, la presidenza è ora in grado di proporre un mandato negoziale al Coreper, in modo che la presidenza olandese possa avviare i triloghi a inizio 2016.
5. Occorre rilevare che gli Stati membri hanno esteso il campo di applicazione rispetto a quanto inizialmente proposto dalla Commissione.

⁶ Docc. 13204/15 e 13886/15. A partire dal 19 novembre un terzo testo dovrebbe essere elaborato e poi discusso il 4 dicembre.

PRINCIPALI ELEMENTI DEL COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

Le più recenti proposte della presidenza hanno apportato le seguenti principali modifiche.

Campo di applicazione (articoli 1, 1 bis e 2)

Basandosi sui progressi compiuti dalla presidenza lettone, la presidenza ha dato seguito al suggerimento di definire il campo di applicazione in primo luogo per tipologie di contenuti da contemplare e, in secondo luogo, per tipologie di enti pubblici da includere. Tale definizione è stata effettuata tenendo presente le ambizioni chiaramente espresse dagli Stati membri.

Il campo di applicazione della direttiva escluderebbe diversi tipi di siti web (intranet, extranet, siti web non più aggiornati), alcuni contenuti pubblicati prima del recepimento e altri contenuti specifici quali contenuti di terzi non commissionati da enti pubblici, servizi di cartografia o infine alcuni tipi di riproduzioni di pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale (precedentemente indicate come collezioni digitali nel settore della cultura).

Per limitare ulteriormente il campo di applicazione della direttiva riducendo i tipi di enti pubblici da contemplare, le emittenti e le organizzazioni non governative sono state esplicitamente escluse. Alcune di esse avrebbero potuto rientrare nella definizione di "ente pubblico" di cui all'articolo 2, paragrafo 8.

Il paragrafo 2 dell'articolo 1 è stato modificato per precisare che rendere i siti web accessibili non dovrebbe imporre un onere sproporzionato o eccessivo sugli enti pubblici.

Dato che molti Stati membri intendono raggiungere un livello più elevato di accessibilità, nell'articolo 1 bis è stata inserita una clausola di armonizzazione minima, in cui si precisa che gli Stati membri possono applicare le prescrizioni in materia di accessibilità del web a contenuti o siti web non contemplati dalla direttiva.

Misure aggiuntive (articolo 6)

È stato aggiunto un meccanismo di feedback per consentire agli utenti di segnalare problemi di accessibilità.